



Roma, 13 giugno 2006

## **Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Al Comune di Monfalcone  
Unità Operativa Personale  
Via S. Ambrogio n. 60  
Monfalcone (GO)*

Prot. n. 25/I/0000497

Oggetto: art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di orario di lavoro (obbligo di comunicazione del superamento delle 48 ore).

Il Comune di Monfalcone ha avanzato istanza di interpello per avere chiarimenti in ordine al rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. n. 66/2003, come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004. Tale norma stabilisce che *“in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (...), la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio”*. In proposito si chiede se, all'interno di un Comune, le unità operative in cui lo stesso è strutturato debbano essere considerate *“unità produttive”*, ai fini dell'insorgenza dell'obbligo di comunicazione.

A riguardo, acquisito il parere del Dipartimento della Funzione pubblica, si rappresenta quanto segue.

Nel silenzio della norma, il concetto di *“unità produttiva”* (art. 35, L. n. 300/1970) deve essere ricavato con riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale (di legittimità e costituzionale) che considera tale qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa, che sia idonea ad espletare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o di servizi costituente l'oggetto sociale aziendale e quindi che risulti dotata, oltre che della necessaria autonomia, anche di tutti gli strumenti sufficienti e necessari allo svolgimento della funzione produttiva dell'impresa (cfr. Corte Cost. 6 marzo 1974, n. 55; Cass. Civ., 20 marzo 1992, n. 3483).

Il datore di lavoro privato, dunque, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui si tratta, deve primariamente valutare la propria organizzazione imprenditoriale secondo due profili: quello "*economico-strutturale*" volto a verificare l'autonomia della struttura organizzativa posta in essere e considerata; quello "*finalistico-produttivo*", orientato a considerare l'unità produttiva quale entità distinta in ambito aziendale idonea a produrre beni o servizi che sono oggetto della più generale attività dell'impresa di appartenenza.

Nell'ambito delle amministrazioni pubbliche il concetto di unità produttiva integra, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, l'articolazione di una struttura ove sia possibile individuare, sia sul piano formale che funzionale, l'autonoma gestione del servizio istituzionalmente dovuto, per il quale si risponde ad un singolo potere decisionale che ne assume la responsabilità.

Con riferimento alla struttura del Comune, considerata l'autonomia organizzativa degli enti locali (art. 89, D.Lgs. 267/2000, concernente l'approvazione dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi), si ritiene che l'ente locale possa, in coerenza con le indicazioni fornite dai citati orientamenti giurisprudenziali, individuare formalmente la competenza all'invio della comunicazione prevista all'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 66/2003, secondo le responsabilità che scaturiscono dalla struttura organizzativa della quale l'ente si è dotato.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Mario Notaro)

**PP**